

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEGLI APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di Novembre 2018 presso la sede del Comune di Bordighera

FRA

- Il Comune di Bordighera (IM) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Vittorio Ingenito, domiciliato per la carica presso la sede comunale (CF: 00081170086), il quale interviene nella presente convenzione in forza di deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

- Il Comune di Ospedaletti (IM) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Blancardi, domiciliato per la carica presso la sede comunale (CF: 00246880082), il quale interviene nella presente convenzione in forza di deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- Tra le misure contenute nel Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, tese a razionalizzare la spesa pubblica, tramite una modifica all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 è stata introdotta una forma di accentramento della gestione delle gare, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i Comuni che non sono capoluogo di Provincia della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture, facendo salvi gli acquisti tramite il mercato elettronico e le convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori di riferimento;
- La materia disciplinata dalle norme sopra richiamate, concernente acquisti di forniture, servizi e lavori attraverso centrali di committenza, viene ora trattata dagli articoli 3, 37, 38 e 39 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, nonché dall'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto, e che quest'ultimo instaura una disciplina transitoria, stabilendo che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti – AUSA di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221;
- La Centrale Unica di Committenza, già istituita tra il Comune di Bordighera e Ospedaletti (deliberazioni dei consigli comunali n. 53 del 29/10/2015 e n. 45 del 6/11/2015), è stata regolarmente registrata all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) presso ANAC, nel rispetto della normativa vigente in materia;

- L'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- I Comuni di Bordighera e Ospedaletti tutti non capoluogo di provincia, in forza di apposite deliberazioni, hanno espresso la volontà di addivenire a nuova convenzione, modificativa di quella originaria, approvata dalle deliberazioni sopra richiamate.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione tra i Comuni intervenuti e come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni e servizi di competenza dei Comuni associati.

2. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:

- a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
- b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi associati mediante l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni associati;
- e) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
- f) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
- g) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operativa efficace;
- h) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei Comuni destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.

3. Per tali fini e per gli obblighi aggregativi previsti dai richiamati decreti legislativi 163/2006 e 50/2016 viene costituito un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi denominato "Centrale Unica di Committenza".

ART. 2 ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata C.U.C.) gestisce le procedure aperte, ristrette e negoziate finalizzate alle aggiudicazioni di: (a) contratti di acquisto e fornitura di beni; (b) appalti e concessioni di servizi; (c) appalti e concessioni di opere pubbliche, di valore superiore a:

- 40.000 Euro per acquisti, forniture e servizi;

- 150.000 Euro per lavori e opere.

2. Restano esclusi, quale che ne sia il valore:

- gli affidamenti in economia tramite l'amministrazione diretta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- gli acquisti tramite il fondo economale;
- gli acquisti tramite il mercato elettronico attraverso MEPA, CONSIP, ACCORDI QUADRO o altro soggetto aggregatore ai sensi di legge;
- le acquisizioni di beni e servizi e gli affidamenti di lavori in economia mediante affidamento diretto nelle ipotesi consentite dalla legge.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni, gli appalti e le concessioni affidate dai Comuni con verbale di somma urgenza.

3. La C.U.C. svolge le seguenti attività e operazioni:

a) supporto al Comune convenzionato per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, del criterio di aggiudicazione, che dovranno essere riportati nella determinazione a contrarre redatta dal RUP del Comune interessato;

b) supporto al Comune convenzionato per la stesura della documentazione amministrativa propedeutica (schema di contratto e capitolato speciale di appalto);

c) redazione e sottoscrizione congiunta del bando e/o della lettera di invito e del disciplinare di gara, garantendo la conformità alla legge;

d) gestione del procedimento di gara sino alla redazione del verbale di gara - proposta di aggiudicazione (ivi compresa la verifica dell'anomalia dell'offerta);

e) comunicazioni ai candidati e agli offerenti esclusi previste dalla normativa vigente;

f) pubblicazione dell'esito di gara (come da verbale di gara) sul sito della C.U.C. istituito ai sensi dell'art. 6, comma 6, della presente convenzione;

g) verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e di ordine generale;

i) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara mediante i verbali di gara e gli esiti delle verifiche di cui al punto precedente, per la redazione della determinazione di aggiudicazione definitiva e l'assunzione dei relativi impegni di spesa e le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia;

l) pubblicazione dell'esito di aggiudicazione definitiva con le modalità previste per la pubblicazione del bando, a seguito di comunicazione degli estremi della determina di aggiudicazione definitiva da parte del Comune interessato.

4. Rimangono in capo ai Comuni gli altri atti e operazioni, e in particolare le attività relative:

a) per i lavori: alla predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, allo studio e alla progettazione dei lavori;

b) per le forniture e i servizi: alla definizione dei fabbisogni di beni e servizi, alla definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare;

c) alla redazione della determinazione a contrarre e all'acquisizione del CUP e del CIG;

d) alla selezione degli operatori economici da invitare (se prevista dalla procedura);

e) alla redazione della determinazione di aggiudicazione definitiva, all'invio delle relative comunicazioni e all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva nei confronti dell'aggiudicatario;

f) agli adempimenti nei confronti dell'ANAC, dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici e degli altri organismi previsti dalla legge dall'aggiudicazione definitiva compresa in poi;

g) alla stipulazione del contratto e alle relative comunicazioni ai sensi della normativa vigente in materia;

h) alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo, ecc.).

5. I provvedimenti adottati dalla C.U.C. sono atti di gestione associata a tutti gli effetti per i singoli Comuni associati.

6. Ogni Comune inoltre si obbliga a:

a) prenotare e/o impegnare con la determinazione di indizione/aggiudicazione e pagare direttamente le spese per la contribuzione all'ANAC, per la pubblicazione dei bandi/avvisi e per i compensi dovuti ai componenti della commissione tecnica, nominata ad hoc dalla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara, su richiesta del Comune aderente e con individuazione dei componenti da parte del RUP competente, fatti salvi gli eventuali accordi per anticipazioni previsti dall'art. 3, comma 6;

b) provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e i termini stabiliti nel relativo contratto.

7. La sede della C.U.C. è stabilita presso il Comune Capofila, individuato all'art. 6, comma 1, dove si provvede alla sistemazione logistica del servizio.

8. La gestione amministrativa è attribuita al responsabile della C.U.C. di cui all'art. 4, che gode di autonomia nell'organizzazione del Servizio cui è preposto ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.

9. Rispetto alla disciplina vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della riservatezza dei dati personali, la C.U.C. si intende come facente capo al Comune capofila.

10. La C.U.C. si impegna entro un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della determina a contrarre completa di tutta la documentazione, validata dal RUP, necessaria per procedere, compatibilmente con il carico di lavoro in essere e la programmazione delle procedure da attivare, ad avviare la procedura di gara richiesta. Completata la procedura di gara, la C.U.C. rimette al RUP il relativo fascicolo (contenente anche il verbale di gara con proposta di aggiudicazione) al Comune interessato, ai fini degli atti consequenziali. Nello

svolgimento di tutte le attività la C.U.C. potrà richiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato.

ART. 3 IMPEGNI DEI COMUNI ASSOCIATI

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato.
2. Ciascuno dei Comuni si impegna ad organizzare la propria struttura interna al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio associato.
3. I Comuni si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.
4. Ciascun Comune si impegna a indicare uno/più referente/i cui la C.U.C. potrà fare riferimento.
5. Al fine di consentire la programmazione delle attività, i Comuni convenzionati sono tenuti a comunicare per iscritto alla C.U.C. l'intenzione di avviare una qualunque procedura di aggiudicazione, di competenza della C.U.C., almeno 90 giorni prima della data della prevista determinazione a contrarre, fermo comunque quanto stabilito dall'art. 2, comma 10.
6. Ciascun Comune convenzionato si impegna a rimborsare, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso del Comune capofila, le eventuali spese (di pubblicazione o altro) anticipate da questo, sulla base di preventivo accordo fra gli enti.
7. Sono direttamente a carico di ciascun Comune, per quanto di rispettiva competenza, le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria.

ART. 4 DOTAZIONE DI PERSONALE

1. I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei singoli Comuni.
2. I Comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario che sarà opportunamente individuato anche in corso di durata della presente convenzione, che, ove necessario o richiesto dal responsabile della C.U.C., presterà servizio presso la sede del Comune Capofila previsto dall' art. 6, comma 1, della presente convenzione.

ART. 5 BENI E STRUTTURE

1. Il Comune capofila si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività di gestione associata delle procedure di aggiudicazione.
2. I Comuni associati contribuiranno, nei rispettivi limiti di bilancio, all'acquisizione di tutte le attrezzature necessarie per il corretto funzionamento della struttura.

3. L'attività deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

ART. 6 COMUNE CAPOFILA

1. I Comuni associati individuano il Comune di Bordighera quale Capofila per il coordinamento, l'attuazione e l'organizzazione della C.U.C.

2. Il Comune capofila esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti, gli atti e le operazioni necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni associati (comprendenti anche tutti i compiti tipici del responsabile del procedimento, salva diversa disposizione contenuta nella presente convenzione).

3. Salvi gli eventuali accordi per l'anticipazione di spese da parte del Comune capofila, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, quest'ultimo non prevede stanziamenti per spese riguardanti le procedure di affidamento interessanti i Comuni convenzionati, che sono direttamente chiamati a farvi fronte.

4. Periodicamente il Comune capofila, comunque almeno una volta all'anno, sottopone alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

5. Il Sindaco del Comune capofila nomina e revoca il responsabile della C.U.C. e i dipendenti del proprio Comune e, su proposta dei sindaci degli altri Comuni convenzionati, i rispettivi dipendenti da impiegare nella C.U.C. Inoltre impartisce al responsabile della C.U.C. eventuali direttive per il buon funzionamento della Centrale, adotta i provvedimenti e propone ai sindaci degli altri Comuni convenzionati, e al Consiglio del Comune cui è preposto, le eventuali modifiche alla presente convenzione, ritenute necessarie.

6. Il Comune capofila si impegna ad attivare apposita sezione nel proprio sito internet dedicata alla gestione delle procedure che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza.

ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della stessa.

2. La Convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune.

ART. 8 CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni o da loro

delegati assessori (uno per ogni Sindaco), in rappresentanza dei rispettivi Comuni.

2. Alle riunioni della stessa possono partecipare, con funzioni consultive, senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, anche tutti gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile e opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta, presso la sede del Comune capofila.

4. Spetta alla Conferenza dei Sindaci, oltre ai compiti indicati negli altri articoli della presente convenzione:

- a) definire e approvare eventuali indirizzi per la riorganizzazione della Centrale;
- b) proporre ai Consigli comunali dei Comuni associati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi associati, le modifiche al testo della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5;
- c) controllare almeno una volta all'anno l'andamento della gestione della C.U.C., la qualità dei servizi prestati e il grado di realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2.

5. La Conferenza dei Sindaci assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Comuni associati.

ART. 9 RECESSO E SCIoglIMENTO

1. Ciascun Comune può recedere dalla convenzione prima del termine previsto dall'art. 7.
2. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato in qualunque momento, purché venga comunicato agli altri enti con un preavviso di almeno mesi tre.
3. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine del procedimento in corso già affidato alla C.U.C.

ART.10 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla C.U.C. deve essere presentata dal Sindaco del Comune interessato al Sindaco del Comune capofila, trasmessa per conoscenza a tutti gli altri Comuni associati e deve essere valutata in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. Ad avvenuta espressione del parere favorevole della maggioranza della Conferenza dei Sindaci ed approvazione e sottoscrizione della convenzione così ampliata da parte del nuovo Comune aderente e dei Comuni convenzionati, lo stesso potrà usufruire dei servizi svolti dalla C.U.C.
3. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

ART. 11 DISCIPLINA OPERATIVA

1. L'organizzazione e il funzionamento della C.U.C. sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 12 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Le modifiche della presente Convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai Consigli comunali di tutti i Comuni convenzionati.

ART. 13 CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione dovranno essere decise in via conciliativa o transattiva dalla Conferenza dei Sindaci.

2. Per ogni altra controversia che dovesse insorgere connessa alla presente convenzione, ovvero in caso di mancata definizione conciliativa o transattiva, ai sensi del comma precedente, è competente il foro di Imperia.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto è stipulato dai Sindaci intervenienti tramite firma digitale e inserito nel registro dei contratti del Comune capofila. Esso sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e la relativa spesa sarà a carico della parte richiedente. L'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

2. Per ogni aspetto non previsto nella presente Convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni associati, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente Convenzione tra la C.U.C. e i Comuni associati avverranno mediante posta elettronica certificata (PEC).

Bordighera lì 29/11/2018

F.to II SINDACO DEL COMUNE DI BORDIGHERA
Vittorio Ingenito

F.to IL SINDACO DEL COMUNE DI OSPEDALETTI
Paolo Blancardi